STATUTO

della "**Associazione Culturale "OR.S.S.A. – ORganizzazione Studi Servizi e Assistenza**"

Articolo 1

DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "**OR.S.S.A.**" con sede in Roma – 00185 Roma, Via Magenta 13.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie.

L'adesione all'Associazione è libera, volontaria e comporta l'accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà e di mutualità tra gli Associati e di tutela degli interessi sociali, lavorativi, post lavorativi e pensionistici degli Associati, con particolare riferimento al settore delle imprese dei trasporti pubblici e privati.

L'Associazione è un ente di tipo associativo non commerciale, non ha finalità di lucro e opera nel rispetto del Codice Civile, Libro Primo, Titolo Primo, Capi I, II e III, per quanto attinenti, del Decreto legislativo 04 dicembre 1997 n. 460, Sezione Prima, per gli articoli ancora in vigore, relativi alla disciplina tributaria degli enti non commerciali, dell'art. 148 del D.P.R. 917/86, Testo unico delle Imposte sui Redditi TUIR oltre che delle previsioni in materia di I.V.A., D.P.R. 633/1972, relative alle prestazioni degli enti non commerciali.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Articolo 2

FINALITA'

Finalità dell'Associazione sono l'assistenza, tutela e salvaguardia degli interessi sociali, lavorativi, post lavorativi, pensionistici, e contributivi dei lavoratori e dei pensionati, in particolare del settore delle imprese dei trasporti pubblici e

privati. A tale scopo per una migliore e corretta informazione e conoscenza delle tematiche relative alle proprie finalità potrà:

- promuovere eventi, corsi, seminari, tavole rotonde, congressi, manifestazioni e qualsiasi iniziativa connessa alle finalità associative;
- svolgere attività di studio, di ricerca e di formazione;
- realizzare attività di divulgazione di pubblicazioni in genere e di opere scientifiche in particolare connesse al settore del trasporto pubblico e privato;
- provvedere a pubblicazioni sull'attività svolta dall'Associazione, produrre materiali video e multimediali inerenti all'attività stessa, produrre materiali didattici anche via web;
- favorire, promuovere e gestire centri di servizio per l'assistenza amministrativa, contabile, del lavoro, fiscale, contrattuale e legale a favore degli Associati, anche stipulando convenzioni con Professionisti delle diverse aree interessate;
- promuovere, ove ne sussistano i requisiti di legge, la costituzione di Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.), in attuazione della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive integrazioni e modificazioni e servizi di Patronato ovvero stipulare convenzioni con C.A.F./Patronati già autorizzati, al fine di prestare la relativa assistenza a favore degli Associati, dei loro familiari ed eventualmente di terzi;
- promuovere strumenti di formazione per lavoratori di aziende o settori in crisi, al fine di favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro o la ricerca di una nuova attività lavorativa, nel rispetto delle procedure e dei vincoli di legge;
- promuovere strumenti di integrazione dell'assegno di quiescenza, anche attraverso forme assicurative, di concerto con le idonee strutture preposte;
- contribuire a diffondere tra gli Associati la cultura dei procedimenti interni di sicurezza ambientale e nel luogo di lavoro, di uso

dell'informatica e telematica e di ogni altra innovazione tecnologica atta a razionalizzare la gestione e la conduzione delle attività lavorative e post lavorative, delle norme sulla tutela dei dati personali nel rispetto del regolamento Europeo 2016/679 - GDPR;

- progettare e coordinare, in collaborazione con le idonee strutture preposte, servizi ricreativi e dopolavoristici in ambito culturale, turistico e sportivo. Con riferimento alle citate attività istituzionali l'Associazione potrà collaborare con ogni altro soggetto che svolge attività complementari, di assistenza, di supporto o di servizio, che comunque perseguono finalità analoghe o affini alle proprie.

L'Associazione potrà, inoltre, promuovere, aderire e partecipare ad altre Istituzioni, pubbliche e private, con attività compatibili e funzionali, per il raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può estendere la propria attività ad altri settori di interventi compatibili con le finalità dell'Associazione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà contrarre mutui, prestiti, partecipare a gare finanziate con fondi europei, nazionali e regionali, richiedere e ottenere contributi da soggetti pubblici e privati, accettare liberalità, sia mobili che immobili, potrà porre in essere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione dello stesso.

L'Associazione, con riferimento agli scopi istituzionali potrà, in generale, avvalersi del supporto di professionisti, Enti ed Organismi specializzati, Società ed Istituti Universitari e di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

Articolo 3
SOCI

Possono essere Soci le persone fisiche, le persone giuridiche, le Associazioni e gli Enti che per la loro attività abbiano interesse al perseguimento delle finalità

dell'Associazione e ne accettino espressamente lo Statuto e il Regolamento ove esistente.

Sono Soci di diritto il Segretario Generale di OR.S.A. Trasporti e tutti i soggetti fondatori di OR.S.S.A.

I Soci si distinguono in:

Soci promotori;

Soci ordinari;

Soci frequentatori.

Sono Soci promotori i Responsabili rappresentanti delle Associazioni Sindacali aderenti ad OR.S.A. Trasporti, che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti gli iscritti al Sindacato OR.S.A. Trasporti che ne facciano richiesta e quelli delle altre Associazioni aderenti a OR.S.S.A., che ne facciano richiesta e vi siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In quest'ultimo caso il voto del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione del Socio o di un'Associazione Sindacale/culturale, è insindacabile.

Nelle more della definizione della quota associativa dei Soci ordinari, stabilita dal Consiglio Direttivo, l'importo annuo è individuato in € 0,05 centesimi. Detta quota può essere versata a favore di OR.S.S.A. dalle Associazioni ad essa aderenti o dall'iscritto.

Sono soci frequentatori coloro che aderiscono all'associazione attraverso il pagamento della tessera annuale dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. Nelle more della definizione dell'importo lo stesso viene individuato in € 10,00.

Tutti i Soci fruiscono dei servizi dell'associazione e sono tenuti ad osservare lo Statuto e il Regolamento, se esistente, e le deliberazioni adottate in conformità ai documenti stessi.

Articolo 4

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

La risoluzione del rapporto associativo avviene:

- per recesso del socio da inviare al Consiglio Direttivo anche tramite il Comitato territoriale;
- per scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione di almeno i tre quarti dei Soci ordinari ed a maggioranza dei Soci intervenuti;
- per esclusione dell'associato a seguito di mancato versamento delle quote annuali, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti;
- per incompatibilità o per indegnità acclarata e deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

In caso di recesso o di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non può essere chiesta la divisione del patrimonio dell'Associazione, né pretesa la restituzione anche parziale delle quote già versate.

Articolo 5
FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote dei Soci secondo le modalità e la misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi volontari, lasciti, donazioni, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai proventi derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o promozionale e da partecipazioni ad essi;
- dai contributi riconosciuti dagli Associati a fronte di servizi associativi messi di volta in volta a disposizione degli associati;
- da ogni accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri;
- da qualsiasi contributo concesso da enti pubblici e privati;
- da proventi di attività istituzionale dell'Associazione.

I beni esistenti alla data di scioglimento dell'Associazione, a seguito di delibera dell'Assemblea, dopo effettuate le operazioni di liquidazione ed estinte tutte le passività, sono devolute a favore di Enti che perseguono analoghe finalità o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 90 della legge 22 dicembre 1996, n. 662.

In ragione di quanto sopra nei rendiconti finanziari ed economici non potranno essere esposti utili da ripartire agli Associati, bensì soltanto eventuali avanzi o disavanzi di gestione che saranno riportati a nuovo nell'esercizio successivo.

Articolo 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi dell'Associazione per le mansioni da loro svolte relative alle suddette cariche.

Articolo 7
L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Soci promotori, ordinari e frequentatori, in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio; nessun socio può essere portatore di più di 2 deleghe.

Il Segretario Generale di OR.S.A. Trasporti e tutti i Soci promotori sono membri permanenti di diritto dell'Assemblea.

I Delegati Regionali, in rappresentanza dei Comitati regionali sono membri di diritto dell'Assemblea, rinnovabili di volta annualmente. A tale scopo tre mesi prima della scadenza del mandato il Presidente dell'Associazione comunicherà a ciascun Comitato regionale la ripartizione dei delegati attribuiti, in funzione

agli iscritti di ciascuna regione, con il sistema di calcolo proporzionale e dei maggiori resti di un Delegato ogni 500 iscritti o frazione di 500. Sulla scorta del numero dei delegati comunicato, ciascun Comitato provvederà in tempo utile alla nomina o elezione dei suddetti rispettivi delegati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione della relazione annuale sulle attività sociali, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'anno successivo, ove richiesto.

L'Assemblea può essere convocata:

- su iniziativa del Presidente;
- per delibera del Consiglio Direttivo;
- su richiesta di almeno un terzo dei soci con lettera scritta al Presidente.

La partecipazione alle riunioni dell'assemblea non dà diritto a rimborsi spesa.

La convocazione dell'Assemblea avverrà, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale, nelle sedi secondarie o sul sito Internet se esistenti. E' facoltà del Presidente supportare la convocazione mediante raccomandata A.R., telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica direttamente all'indirizzo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un Segretario nominato all'inizio della riunione. Ogni riunione dell'Assemblea verrà verbalizzata dal Segretario, trascritta nel registro dei verbali delle Assemblee e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Nell'impossibilità di intervenire il Presidente delega a sostituirlo un membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in prima convocazione delibera con la presenza della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima, delibera, verificata la presenza di almeno il 10% dei voti aventi diritto all'Assise - comprendendo nel calcolo anche quelli rappresentati dai delegati (voto 500 o frazione) - con la maggioranza degli intervenuti qualunque sia il

numero di essi. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di non meno dei 2/3 dei Soci aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo predisposto dal Presidente e approvato dal Consiglio Direttivo e delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; delibera altresì sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale liquidazione del fondo comune con la maggioranza di non meno di tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto disposto al successivo Articolo 8.

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può istituire rappresentanze e sedi secondarie dell'Associazione.

In Assemblea il voto del Delegato regionale, democraticamente eletto all'interno del Comitato regionale, rappresenta il voto di 500 soci o frazione di 500.

Articolo 8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario Generale pro tempore di OR.S.A. Trasporti e i Soci promotori sono membri permanenti di diritto del Consiglio Direttivo.

Sono, altresì, membri del Consiglio Direttivo i Segretari Regionali pro tempore del Sindacato OR.S.A. Trasporti. Detti Consiglieri restano in carica fino a quando ricoprono la relativa carica in seno al Sindacato OR.S.A**.** Trasporti.

Altri membri del Consiglio, fino a un massimo di 2, sono eletti dall'Assemblea tra i Soci e rimangono in carica per 4 anni e possono essere rieletti.

Il Presidente, i Soci promotori ed i Segretari Regionali di OR.S.A. Trasporti sono indicati per la prima volta in sede di Atto Costitutivo dell'Associazione. I restanti Consiglieri verranno eletti alla prima riunione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con

telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura e con preavviso di almeno tre giorni. In caso di sua assenza il Presidente delega a sostituirlo un membro del Consiglio Direttivo.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non dà luogo a gettoni di presenza.

Può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, eventualmente e caso per caso, il solo rimborso delle spese vive e documentate, sostenute da membri del Consiglio Direttivo per l'espletamento di specifici incarichi ad essi affidati o compensi per attività professionali rese nel corso di eventi o manifestazioni organizzate ai fini associativi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono valide con la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo determina le quote annuali dei soci; approva il bilancio consuntivo predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo e controlla che i collegati adempimenti civili e fiscali siano effettuati a norma di legge; approva il regolamento interno della Associazione, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo; delibera sui criteri e sui temi generali dell'attività di studio, ricerca, informazione, documentazione e divulgazione, nonché sulle iniziative varie per il compimento delle finalità dell'Associazione, così come proposte dal Presidente del Consiglio; ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione, salvi quelli riservati all'Assemblea; può delegare funzioni e poteri specifici, ivi inclusi i poteri di straordinaria amministrazione, al Presidente o ai Consiglieri e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

I membri del Consiglio Direttivo, convocati dal Presidente e non presenti alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti e potranno essere sostituiti dal Consiglio stesso per cooptazione, d'accordo tra Presidente e Consiglieri in carica.

In caso di decadenza dalla carica di uno dei membri permanenti di diritto, il Consiglio Direttivo può provvedere, in via provvisoria e fino alla sostituzione

del Membro, alla cooptazione di un sostituto. Detta nomina provvisoria decade all'atto di insediamento del Membro di diritto.

In caso di decadenza o cessazione dalla carica di uno dei membri non permanenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede, in via provvisoria e fino all'elezione del nuovo Membro, alla cooptazione di un sostituto. Detta nomina provvisoria decade all'atto di insediamento del Membro eletto dall'Assemblea.

Ogni riunione del Consiglio verrà verbalizzata dal Segretario, trascritta nel registro dei verbali del Consiglio e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

COMITATO REGIONALE

Il Comitato regionale è composto dai soci iscritti di ciascuna regione.

E' presieduto dal Segretario Regionale di OR.S.A. Trasporti. Detto incarico può essere ricoperto dai soli soci di estrazione dei sindacati/associazioni fondatori.

Compiti:

- propone all'Assemblea, attraverso mandato consegnato al Delegato Regionale, iniziative e nuovi servizi per i soci, compatibili con la missione dell'Associazione;
- elegge il/i Delegati Regionali di spettanza con il voto favorevole a maggioranza dei soci regionali presenti. In caso di elezione di più delegati regionali, con votazione unica, risultano eletti quelli che hanno ottenuto più preferenze.

E' compito del segretario regionale di OR.S.A. Trasporti dare esecuzione alle iniziative/servizi ai soci, offerte ai soci dall'Associazione e rendicontare annualmente al Consiglio Direttivo i prelievi autorizzati dal fondo comune.

Articolo 10

IL PRESIDENTE

Il Segretario Generale del Sindacato OR.S.A. Trasporti è il Presidente dell'Associazione e presiede anche il Consiglio Direttivo. Detta carica può

essere ricoperta dai soli componenti permanenti del Consiglio Direttivo.
In tale funzione il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; a Lui è delegata dal Consiglio Direttivo la firma sociale e l'ordinaria amministrazione; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; firma tutti gli atti ufficiali relativi all'Associazione; è responsabile dell'ordinaria tenuta dei libri sociali, cura la predisposizione del bilancio, corredato di opportune note e relazione, e l'effettuazione dei collegati adempimenti civilistici e fiscali; propone al Consiglio Direttivo il regolamento interno/amministrativo della Associazione; sovrintende e relaziona al Consiglio Direttivo in merito ai criteri e ai temi generali dell'attività di studio, ricerca, informazione, documentazione e divulgazione, nonché sulle iniziative varie per il compimento delle finalità dell'Associazione.
Al Presidente possono essere delegati dal Consiglio Direttivo i poteri di straordinaria amministrazione, anche solo per categorie particolari di atti.
Il Presidente vigila sull'osservanza da parte dei soci delle norme che regolano la vita associativa, garantendo l'aderenza delle attività associative alle finalità istituzionali.

Articolo 11
SPESE

Alle spese necessarie al funzionamento dell'Associazione ed al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti sul fondo comune.

Articolo 12
ESERCIZI FINANZIARI - BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Gli associati possono prendere visione del bilancio consuntivo nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo.
A tal fine detti documenti saranno depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Poiché l'Associazione non ha fini di lucro, l'Associazione si obbliga al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o diversa distribuzione siano dovute per legge.

Articolo 13

RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non disciplinato dal vigente Statuto e dal Regolamento interno è da richiamare l'osservanza delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile, Libro Primo, Titolo Primo, Capi I, II e III, per quanto attinenti, al Decreto legislativo 04 dicembre 1997 n. 460, Sezione Prima, per gli articoli ancora in vigore, relativi alla disciplina tributaria degli enti non commerciali, all'art. 148 del D.P.R. 917/86, Testo unico delle Imposte sui Redditi TUIR, oltre che alle previsioni in materia di I.V.A., D.P.R. 633/1972, relative alle prestazioni degli enti non commerciali.

Firmato:

OR.S.A. TRASPORTI	OR.S.A. FERROVIE
Andrea Pelle	Giuseppe Maltese
OR.S.A. AUTOFERRO TPL	OR.S.A. MARITTIMI
Giuseppe Taormina	Gennaro Bottiglieri